



COMUNE DI MARANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 15	MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
OGGETTO:	MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **2016 (DUEMILASEDICI)**, il giorno **29 (ventinove)** del mese di **APRILE** alle ore **20,30** nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

				Presente	Assente		
<i>Muratori Emilia - Sindaco</i>				X			
Consiglieri		Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti	
Bernardoni	Romano	X		Pavini	Laura	X	
Dani	Fiorella	X		Serri	Erica		X
Galli	Giovanni	X		Manzini	Gianni	X	
Magnani	Giada	X		Leonelli	Virginio	X	
Mislei	Giancarlo	X		Manni	Claudio		X
Muratori	Stefania	X		Trenti	Pietro		X

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Il Sindaco **Muratori Emilia**, assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legalità, dichiara aperta la seduta.

Lo stesso **Sindaco-presidente** procede, quindi, a designare scrutatori i consiglieri: **Magnani, Muratori e Manzini;**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Margherita Martini**

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Rondelli Mauro e Dani Elio.

La seduta è:

(X) pubblica

() segreta.

L'originale è depositato agli atti dell'ufficio segreteria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15

del 29.04.2016

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 30 ottobre 2012 e lo ha successivamente variato con delibera n. 13 del 18 marzo 2014;
- la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) ha modificato la disciplina IMU, abrogando la possibilità per i Comuni di disporre con proprio regolamento l'assimilazione all'abitazione principale delle abitazioni date in comodato a parenti, prevedendo ora la riduzione del 50 per cento della base imponibile che opera *ex lege*, a condizione che il soggetto passivo comodante possieda al massimo due immobili nello stesso comune, uno concesso in comodato e l'altro destinato a propria abitazione principale;
- il D.Lgs. n. 158 del 2015 ha modificato la disciplina sanzionatoria e conseguentemente anche le ipotesi di ravvedimento operoso;

RITENUTO pertanto necessario apportare le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale IMU per adeguarlo al mutato quadro normativo:

- all'art. 2 "Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili", alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «*In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno*». La modifica serve ad evitare l'approvazione di delibere confermative dei valori venali delle aree, similmente a quanto già previsto dalla normativa per le delibere tariffarie;
- l'art. 5 "Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero" è abrogato. L'abrogazione è conseguente all'abrogazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 – che dava la possibilità ai comuni di disporre con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione posseduta dai residenti all'estero – ad opera dell'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, il quale ora dispone che : «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso»;
- l'art. 5-bis "Abitazione concessa in comodato a parenti" è abrogato. L'abrogazione è conseguente all'abrogazione in parte dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 – che dava la possibilità ai comuni di disporre con regolamento l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione concessa in comodato a parenti;

- dopo l'art. 9 è introdotto l'art. 9-bis "Ravvedimento operoso":
 1. In attuazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:
 - a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
 - e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
 - f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
 - h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
 - i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.

La modifica regolamentare è conseguente alle persistenti incertezze interpretative sulla natura della dichiarazione IMU, se periodica (come sostenuto dal Ministero dell'economia) o episodica (come sostenuto da ANCI/IFEL). Siccome l'applicazione più favorevole per il contribuente è quella conseguente al ritenere la dichiarazione come episodica e dato che la

normativa consente al Comune di disporre misure sanzionatorie più favorevoli, si è ritenuto di seguire l'interpretazione più favorevole al contribuente e di inserire le casistiche direttamente nel regolamento per maggior trasparenza nei rapporti tra fisco comunale e contribuenti;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

VISTO lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Patrizia Zanni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore Economico Finanziario Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, Rag. Patrizia Zanni, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di apportare al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) le seguenti modifiche:

- all'art. 2 “Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili”, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: *«In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno».*
- l'art. 5 “Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero” è abrogato.
- l'art. 5-bis “Abitazione concessa in comodato a parenti” è abrogato.
- dopo l'art. 9 è introdotto l'art. 9-bis “Ravvedimento operoso”:

1. In attuazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:

- a) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- b) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- c) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;
- d) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;

- e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;
- f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- g) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;
- h) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;
- i) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;

4. di dare atto che il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), con le modifiche di cui al punto 1., è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata di acconto 2016.

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
(Provincia di Modena)

IMU

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)**

Anno 2012

Approvato con delibera di C.C. n. 58 del 30.10.2012

Variato con delibera di C.C. n. 13 del 18/03/2014

Variato con delibera di C.C. n. 15 del 29.04.2016

Allegato alla deliberazione di C.C. n.15 del 29.4.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Margherita Martini

INDICE

Art. 1 - Oggetto _____	8
Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili _____	8
Art. 3- Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente _____	8
Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari _____	4
Art. 5 –Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero _____	9
Art. 5-bis – Abitazione concessa in comodato a parenti _____	4
Art. 6- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili _____	9
Art. 7- Versamenti effettuati da un contitolare o ad altro Comune _____	5
Art. 8 - Versamenti minimi _____	5
Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori _____	5
Art. 9-bis – Ravvedimento operoso _____	5
Art. 10 – Rimborsi e compensazione _____	6
Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento _____	6
Art. 12 – Riscossione coattiva _____	7
Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento _____	7

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.(1)*
 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
- (1) comma modificato con CC N. 13 del 18.03.2014*

Art. 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile dell'area fabbricabile è determinata considerando il valore venale in comune commercio così come risultante da atto pubblico o perizia giurata e comunque in misura non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale entro il 31 marzo di ogni anno. *In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, i valori venali si intendono confermati di anno in anno. (2)*
 2. Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore a quello deliberato.
 3. Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore di rettifica è pari a quello deliberato ai sensi del comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.
 4. Qualora con la denuncia di parte sia stato dichiarato un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione di quelli predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
- (2) comma modificato con CC N. del 29.04.2016*

Art. 3- Aree fabbricabili - Lotti con possibilità edificatoria condizionata ed inesistente

1. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 2.
2. Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene applicata una riduzione fino all'80 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui all'art. 2.
3. Per le aree fabbricabili aventi una pendenza media superiore al 30%, i valori sono ridotti del 30%.

Art. 4 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Art. 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero

(Articolo abrogato con delibera di CC N. del 29.04.2016)

Art. 5-bis – Abitazione concessa in comodato a parenti

(Articolo abrogato con delibera di CC N. del 29.04.2016)

Art. 6- Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ed ai sensi del vigente regolamento comunale. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato ininfluenza ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato. Parimenti, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento agli impianti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, fognature.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertata:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;Annualmente il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
6. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

Art. 7- Versamenti effettuati da un contitolare o ad altro Comune

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati (purchè eseguiti nei termini) anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
2. I versamenti tempestivamente eseguiti ad altro Comune non competente, saranno considerati regolarmente effettuati purchè lo stesso, la Banca o le Poste, provvedano all'accredito a favore del Comune di Marano sul Panaro.

Art. 8 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 9 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. *L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006. (3)*
 2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
 3. *Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera euro 12,00. (3)*
 4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
- (3) comma modificato con CC n. 13 del 18.03.2014*

Art. 9-bis – Ravvedimento operoso (4)

2. *In attuazione dell'art. 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell'articolo 1, comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, fermo restando l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni:*
 - j) omesso o parziale versamento dell'imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
 - k) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,5% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
 - l) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, sanato con il versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione dell'1,67% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
 - m) omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale dell'imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l'applicazione degli interessi legali previsti per legge;*
 - n) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali;*
 - o) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di*

riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;

- p) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di omissione del versamento, con il versamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni al 5% e degli interessi legali;*
- q) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 5% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione;*
- r) infedele dichiarazione, sanata entro 90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione cui si riferisce l'errore, con il versamento della sanzione del 5,6% da calcolarsi sull'importo minimo della sanzione e degli interessi legali.*

(4) articolo inserito con CC N. del 29.04.2016

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 9, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 8.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. ***La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.***(5)

(5) periodo aggiunto con CC n. 13 del 18.03.2014

Art. 11 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art. 12 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010.
 2. *Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non superi euro 12,00. (6)*
- (6) comma modificato con CC n. 13 del 18.03.2014*

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Comune di Marano sul Panaro

(Provincia di Modena)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29.04.2016

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof.ssa Emilia Muratori

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Margherita Martini

Certificato di pubblicazione

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Marano sul Panaro, li 11.05.2016

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Margherita Martini

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Marano sul Panaro, 11.05.2016

Il Segretario Comunale
dott. ssa Margherita Martini

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267).

Marano sul Panaro, li _____

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Margherita Martini

Certificato di avvenuta pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio dal **11.05.2016** al _____ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Marano sul Panaro, li _____

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Margherita Martini

Certificato di ripubblicazione

Copia della presente deliberazione, divenuta esecutiva in data _____, è stata ripubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Marano sul Panaro, li _____

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Margherita Martini

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Marano sul Panaro, li _____

Il Segretario Comunale
dott.ssa Margherita Martini